



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTA la legge del 8 luglio 1986, n. 349, recante “*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, MASE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12 gennaio 2024, n. 17, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e Transizione Ecologica*”, Componente 3 “*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*” – Investimento 3.1 “*Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento*” del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s. m. i. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare dei progetti PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare:

- a) la Tabella A che assegna al Ministero della transizione ecologica 200.000.000,00 euro per gli interventi nell'ambito dell'Investimento 3.1 “*Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento*”,

Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- b) i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 263, recante “Attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Promozione di un teleriscaldamento efficiente” e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, il quale prevede che “Conformemente alla Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, del PNRR, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 sono conclusi entro il 31 marzo 2026”;

VISTO l’Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94 finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, Componente 3 “Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici”, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento” (nel seguito, Avviso pubblico) che, tra le altre cose:

- a) conferma l’obbligo di concludere gli interventi ammessi ad agevolazione entro il 31 marzo 2026;
- b) introduce, all’articolo 18, comma 4, delle penalità qualora “si evidenzino ritardi nel fine lavori degli interventi imputabili al beneficiario e superiori a 6 mesi rispetto al cronoprogramma trasmesso in sede di proposta progettuale”;

VISTO il decreto del direttore della Direzione generale incentivi energia (nel seguito, DGIE) del MASE del 23 dicembre 2022, n. 435, con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere dell’Avviso pubblico;

CONSIDERATO che, in esito al predetto DD n. 435/2022, nei mesi di febbraio e marzo 2023, sono stati trasmessi ai Soggetti beneficiari di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto i decreti di concessione delle agevolazioni, previa sottoscrizione dell’apposito Atto di impegno di cui all’Allegato 5 del decreto;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6641 final del 29 settembre 2023, “relativa all’autorizzazione dell’erogazione della terza rata del sostegno non rimborsabile e della terza rata del sostegno sotto forma di prestito per l’Italia” e, in particolare, il punto (38) che, tra le altre cose, ha indicato quanto segue “[...] nel definire l’elenco di esclusione di cui all’articolo 5, comma 2, dell’avviso pubblico per conformarsi ai requisiti relativi al principio “non arrecare un danno significativo”, l’Italia ha consentito il finanziamento di progetti di teleriscaldamento efficiente in linea con la definizione di “teleriscaldamento efficiente” della direttiva 2012/27/UE, che contempla la possibilità di sfruttare come fonte di calore anche una parte di combustibili fossili. L’avviso pubblico è quindi in contrasto con il requisito della decisione di esecuzione del Consiglio, che permette di finanziare soltanto i sistemi di teleriscaldamento che non si avvalgono di tali combustibili. Sebbene ciò costituisca uno scostamento sostanziale minimo dal requisito della decisione di esecuzione del Consiglio, 14 progetti finanziati a titolo dell’avviso pubblico n. 94 del 28 luglio 2022 non si avvalgono di combustibili fossili, o se ne avvalgono solo come riserva, e pertanto sono ammissibili nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e potrebbero essere contabilizzati ai fini dell’obiettivo M2C3-10 [...]”;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e, in particolare, l’articolo 10, comma 1 il quale prevede che “Al fine di

favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario”;

VISTO il decreto del direttore generale della DGIE del MASE del 18 dicembre 2023, n. 585, recante “*Modifica del decreto direttoriale n. 435 del 23 dicembre 2023 di approvazione delle graduatorie dell’Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU*”, con il quale sono stati puntualmente individuati:

- a) i progetti di cui all’Allegato 1 del DD n. 435/2022 ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse PNRR;
- b) i progetti di cui all’Allegato 2 del DD n. 435/2022 ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse PNRR;
- c) i progetti di cui all’Allegato 1 del DD n. 435/2022 non ammissibili a valere sulle risorse PNRR, ma ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse di cui al decreto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 dicembre 2023, n. 431 concernente la ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (annualità 2022) e, in particolare, l’articolo 1, punto 2), secondo alinea, punto i), lettera b);

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, Ufficio XII n. 287002 del 29 dicembre 2023 che ha istituito il capitolo 7665 pg 1 “*Spese per la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti*” Programma (7) – “*Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di geo risorse*”, Azione (2) “*Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili*”;

CONSIDERATO che, per i progetti di cui all’Allegato 1 del DD n. 435/2022 ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse di cui al DM n. 431/2023, in esito al predetto DMT n. 287002, nel mese di marzo 2024, sono stati trasmessi ai Soggetti beneficiari i relativi decreti di annullamento e sostituzione della concessione di febbraio e marzo 2023;

CONSIDERATO che con i predetti decreti di marzo 2024 si è ritenuto di:

- a) non dover applicare ai progetti in questione le prescrizioni in termini di rendicontazione, utilizzo del sistema REGIS e rispetto del principio di non arrecare un danno significativo, previste dal DD n. 435/2022, in quanto i progetti interessati non sono più finanziati a valere sulle risorse PNRR;

- b) dover mantenere i vincoli connessi al fine dei lavori dei progetti al 31 marzo 2026, in linea con quanto previsto dal DM n. 263/2022, e le condizioni di revoca e rimodulazione dell'agevolazioni di cui agli articoli 17 e 18 del DD n. 435/2022;

VISTE le note di BRA Energia, prot. 77531, e di Telenergia, prot. n. 77532 del 24 aprile 2024, nonché la nota a firma congiunta di Utilitalia ed AIRU, prot. n. 78203 del 29 aprile 2024, e la nota di Edison next, prot. n. 85666 del 09 maggio 2024, con le quali sono stati evidenziati i ritardi di oltre un anno dovuti alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6641 final del 29 settembre 2023, che hanno determinato il mancato avvio delle iniziative interessate, con il rischio di applicazione delle condizioni di revoca per il mancato rispetto del fine lavori del 31 marzo 2026, di cui all'articolo 17 dell'Avviso pubblico, o le penalità di cui all'articolo 18, comma 4 del medesimo Avviso;

RITENUTO pertanto opportuno, limitatamente per i progetti di cui all'Allegato 1 del DD n. 435/2022 ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse di cui al DM n. 431/2023, prorogare il termine di fine lavori fino al 31 dicembre 2027, allo scopo di garantire un congruo tempo per la conclusione dei lavori connessi ai progetti in questione;

RITENUTO altresì opportuno prevedere che le penalità connesse ai ritardi sul fine lavori di cui all'articolo 18, comma 4 dell'Avviso pubblico tengano adeguatamente conto della succitata proroga e che pertanto le stesse siano applicate a partire dal 28° mese successivo alla data di fine lavori indicata nei cronoprogrammi presentati dai Soggetto beneficiari;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. I progetti di cui all'Allegato 1 al Decreto del direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 435, finanziabili a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 dicembre 2023, n. 431, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono conclusi entro il 31 dicembre 2027.
2. Ai progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94 per quanto compatibili con il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Le penalità di cui all'articolo 18, comma 4, dell'Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, sono applicate a partire dal 28° mese successivo alla data di fine lavori indicata nei cronoprogrammi presentati dai Soggetto beneficiari con la domanda di agevolazione.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

On. Gilberto Pichetto Fratin